

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, FLORINO, BIAGIONI, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1988

Riconoscimento giuridico dei sindacati e regolamentazione del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali a norma degli articoli 39 e 40 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il MSI-Destra nazionale ha sempre richiesto l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Il Governo, i partiti ed i sindacati hanno sempre trascurato questo problema fondamentale posto dalla Carta costituzionale.

Poichè gli scioperi da tempo sono diventati selvaggi ed il fenomeno si va sempre più aggravando, con enormi danni per gli utenti e la produzione, si considera indispensabile la

regolamentazione generale del diritto di sciopero ed in modo particolare dello sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

Il Gruppo senatoriale del MSI-Destra nazionale con il presente disegno di legge intende dare un contributo per il rapido riconoscimento giuridico dei sindacati e per la regolamentazione con legge del diritto di sciopero come dettato dagli articoli 39 e 40 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali quelli diretti a garantire il godimento dei beni costituzionalmente protetti della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, della libertà di circolazione, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della libertà di comunicazione.

2. In particolare sono considerati tali quelli riguardanti:

- a) l'igiene e la sanità;
- b) i trasporti pubblici e la disciplina del traffico;
- c) la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- d) la protezione civile;
- e) l'amministrazione della giustizia;
- f) le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica;
- g) l'istruzione, per quanto riguarda gli scrutini e gli esami nelle scuole pubbliche e legalmente parificate di ogni ordine e grado, nonché gli esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria;
- h) l'erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento;
- i) le operazioni doganali di controllo su merci deperibili;
- l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali;
- m) il funzionamento della giustizia;
- n) tutti i servizi che, nelle particolari circostanze di tempo e di luogo, siano dichiarati pubblici ed essenziali dal Presidente del Consiglio o dal prefetto, secondo la competenza territoriale.

Art. 2.

1. Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 il diritto di sciopero viene

proclamato ed esercitato con preavviso e con l'indicazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio, mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ovvero mediante forme di erogazione periodica fatta salva la continuità dei servizi alternativi.

2. A tal fine l'amministrazione o l'impresa erogatrice del servizio è tenuta a prevedere e ad attuare misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi di cui al comma 1, secondo accordi raggiunti, anche a maggioranza, con una delegazione unitaria costituita da un rappresentante per ogni confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale. Tale delegazione è integrata, a seconda dei servizi oggetto dell'accordo, da un rappresentante per ogni associazione di categoria di lavoratori autonomi o di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa pur non a carattere subordinato.

3. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il termine di preavviso di cui al comma 1 è di cinque giorni. È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Gli atti di concessione di pubblici servizi debbono in ogni caso contenere tra gli oneri imposti alle imprese concessionarie l'indicazione delle misure idonee a garantire gli adempimenti previsti dai precedenti commi.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 3.

1. Solo i sindacati registrati ed organizzati a norma dell'articolo 39 della Costituzione possono rappresentare i lavoratori e tutelarne i diritti e gli interessi.

Art. 4.

1. I lavoratori che si astengano dal lavoro ove lo sciopero sia stato proclamato senza l'osservanza del termine di preavviso di cui al comma 3 dell'articolo 2 o che, richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo, non prestino l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto, nonchè di quelle previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Nei confronti delle organizzazioni sindacali che proclamino uno sciopero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono sospesi per la durata dell'azione stessa i benefici di ordine patrimoniale discendenti dall'articolo 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. A coloro che, preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, si applica quale sanzione amministrativa la sospensione dall'incarico ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi. Tale sanzione è erogata dal Ministro competente per materia.

Art. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura

delle trattenute effettuate in proporzione alla durata dello sciopero, fermo restando il disposto dell'articolo 171, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6.

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti i seguenti commi:

«Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale l'azione è proposta dall'organismo locale del sindacato nazionale con ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Il Presidente del tribunale, sentite le parti e assunte sommarie informazioni, entro tre giorni dal deposito del ricorso qualora ritenga sussistente la violazione di cui al primo comma sospende, con decreto motivato, l'efficacia del provvedimento impugnato oppure, in caso di mero comportamento, ordina all'amministrazione statale, parimenti con decreto motivato, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'opposizione al decreto di cui al comma precedente è proposta innanzi al Tribunale amministrativo nella sua composizione collegiale.

L'appello contro la sentenza del giudizio di opposizione è proposto innanzi al Consiglio di Stato».

2. Al pubblico funzionario che non ottempera al decreto di cui ai commi precedenti o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 8, comma 2.

Art. 7.

1. Quando si profili un fondato pericolo che i beni di cui all'articolo 1 siano minacciati da un pregiudizio grave, a causa dell'inosservanza delle misure dirette a garantire i livelli minimi di funzionamento dei servizi di cui all'articolo 2, il prefetto qualora il conflitto abbia rilevanza provinciale, ovvero il Presidente del Consi-

glio dei ministri, qualora il conflitto assuma rilevanza regionale o nazionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentiti i sindacati di lavoratori o le associazioni di lavoratori autonomi che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, emana ordinanza motivata diretta a imporre le misure idonee a garantire i livelli minimi di funzionamento dei servizi stabiliti negli accordi di cui all'articolo 2.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai sindacati, ai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione per tre giorni consecutivi nei luoghi di lavoro da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o di diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

4. Sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce alle Camere.

Art. 8.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 7 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui al medesimo articolo 7 da parte degli enti e delle imprese erogatrici di servizi si applica, quale sanzione amministrativa, la sospensione dall'incarico,

ai sensi dell'articolo 35-*bis* del codice penale, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a un anno, di coloro che, preposti al settore nell'ambito dell'amministrazione, dell'ente o dell'impresa, si rendano responsabili dell'inottemperanza.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9.

1. L'ordinanza di cui all'articolo 7, comma 2, immediatamente esecutiva, è impugnabile, entro sette giorni dalla comunicazione, dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, dai singoli prestatori di lavoro e dal datore di lavoro che ne abbiano interesse, davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione essa è stata emanata.

2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporre la riunione.

3. Il pretore, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, entro tre giorni dal deposito del ricorso, se ricorrono fondati motivi, può sospendere, con ordinanza motivata, l'efficacia del provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Contro l'ordinanza di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide con sentenza provvisoriamente eseguibile. Si osservano le disposizioni

di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria dell'ordinanza permane sino alla pronuncia di detta sentenza del tribunale.

Art. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

Art. 11.

1. È istituita una commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici a fini di valutazione ed indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi di rilevante interesse nazionale, riguardanti amministrazioni o imprese erogatrici di servizi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato.

2. La commissione è composta dal presidente e da sei membri, scelti tra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali. Non possono far parte della commissione i parlamentari e le persone che rivestono cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza scientifica. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di delibera adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della funzione pubblica e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. La commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La commissione svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, valendosi delle sue strutture e di quelle dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati ed informazioni che pubbliche

amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato. Può valersi dell'assistenza tecnica di esperti dei problemi specifici del settore interessato dal conflitto.

5. La commissione nomina una segreteria tecnica, composta da personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale, o distaccato da altre amministrazioni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede, mediante corrispondente riduzione, per quanto riguarda il bilancio annuale per il 1988 e quello per il triennio 1988-90, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo agli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. La commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza rispetto all'esercizio dei servizi pubblici dei codici di autoregolamentazione e delle altre regole di condotta redatte dai sindacati, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni imprenditoriali o da singole imprese erogatrici, nonché delle clausole relative allo svolgimento di servizi minimi garantiti eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni eventualmente sottoposte dalle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonché, su proposta congiunta delle parti sociali, su problemi interpretativi ed applicativi di detti testi, ai soli effetti di cui alla lettera d);

c) sovrintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgi-

mento delle consultazioni indette ai fini della approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti;

d) valuta, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di propria iniziativa, il comportamento dei soggetti collettivi ed individuali, delle amministrazioni e delle imprese coinvolte in conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi, apprezzandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o di condotta ovvero alle clausole sui servizi minimi garantiti. Valuta, in particolare, l'osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle norme legislative, regolamentari o contrattuali sul rispetto dei tempi di apertura delle trattative e delle modalità di conduzione delle stesse anche con riferimento alla effettiva tutela del diritto a trattare di tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno il titolo. A tali fini, acquisisce i fatti e sente le parti interessate, nonché, se del caso, anche le associazioni di consumatori o di utenti, e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, chiarendo i termini economici e normativi della controversia. Può rendere il medesimo rapporto anche in relazione alle valutazioni ed ai giudizi di cui alle lettere *a)* e *b)* e alla lettera *f)*. Il Presidente del Consiglio provvede a portare tali rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione;

e) può indicare ad organizzazioni sindacali, amministrazioni ed imprese, nei casi di cui al primo inciso della lettera *d)*, le misure immediate che possono essere necessarie per attenuare i disagi all'utenza;

f) può invitare le organizzazioni sindacali e le amministrazioni od imprese erogatrici ad attivare consensualmente, ove non esistano, delle commissioni di valutazione ed indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale, con le quali può poi stabilire udienze conoscitive anche ai fini dell'emanazione di eventuali giudizi con le conseguenti procedure di esternazione di cui alla lettera *d)*;

g) può sollecitare i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione ad indire procedure di consultazione sulle materie dedotte nelle controversie ovvero sulla prosecuzione del conflitto.

Art. 13.

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro, nonchè termini di preavviso, ai fini delle relazioni sindacali, riferiti ai diversi livelli di contrattazione. Salvo un termine maggiore previsto dagli accordi collettivi, il termine di preavviso è determinato in cinque giorni.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che in ogni caso prevedano misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi nell'occorrenza di conflitti di lavoro, nonchè i termini di riattivazione dei servizi stessi».

Art. 14.

1. All'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli accordi sindacali ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale, salve le eventuali clausole di cui al comma quinto dell'articolo 11, che restano in vigore fino ad eventuale disdetta comunicata sei mesi prima della scadenza».

Art. 15.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e quelli di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappre-

sentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge stessa e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

Art. 16.

1. I commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

«Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei ministri, il quale può chiedere alla Corte dei conti di rendere uno o più pareri nel termine che il Consiglio stesso indica.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione.

Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico».

Art. 17.

1. Ad iniziativa delle parti legittimate alla contrattazione di comparto possono essere costituite apposite commissioni di livello regionale, alle quali possono essere deferite, ad iniziativa dei lavoratori interessati, controversie individuali e plurime riguardanti i rapporti di lavoro di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. La relativa richiesta sospende la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale. Delle commissioni fanno parte, pariteticamente, rappresentanti della pubblica amministrazione e rappresentanti sindacali in misura di uno per ogni organizzazione legittimata alla contrattazione di comparto.

2. La commissione, sentiti gli interessati, ove ritenga di esprimere una valutazione difforme rispetto al precedente operato della pubblica amministrazione, formula, non oltre novanta giorni, una proposta di soluzione stragiudiziale alla controversia, che, se accettata dagli interessati o da loro rappresentanti in forza di specifico mandato, viene comunicata con atto scritto alle amministrazioni competenti.

3. L'amministrazione, entro venti giorni dalla recezione della proposta, provvede ulteriormente sulla materia oggetto della controversia aderendo in tutto o in parte alla proposta della commissione, salva la possibilità di conferma del precedente provvedimento.

4. In caso di mancata emanazione dell'atto entro venti giorni dalla recezione della proposta, quest'ultima si intende accolta e l'amministrazione è tenuta ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione. In tale ipotesi, nonchè in quella di adesione espressa alla proposta, non può più essere adita, per la medesima controversia, l'autorità giudiziaria.

Art. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.